

(esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come inserito dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460)

Repertorio n. 51.693

Raccolta n. 29.272

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici giugno duemiladiciannove (12/06/2019)

in Padova, nel mio Studio in via Vicenza n. 8/B.

Avanti a me **MARIO CARACCIOLO** Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova,

è comparsa:

BRUSCAGNIN Martina nata a Venezia l'11 febbraio 1970, residente in Padova, via Milazzo n. 17,

codice fiscale dichiarato: BRS MTN 70B51 L736G.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "VIVERE - Coordinamento nazionale associazione per la neonatologia", con sede legale in Modena, via del Pozzo n. 71, codice fiscale 94112400364, mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria dell'associazione che rappresenta, che dichiara qui riunita, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo Statuto associativo, anche per adeguarlo alle normative di cui al D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore;
- 2) Deliberare ogni provvedimento inerente e conseguente;
- 3) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Ai sensi dell'art. 9) dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea, la comparente nella sua veste di Presidente dell'Associazione, che constata e dà atto:

- che sono presenti in sala, in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'associazione, n. 25 (venticinque) associati su un totale di n. 45 (quarantacinque) associati, regolarmente iscritti nel libro degli associati ed aventi diritto di voto, e precisamente:

ASSOCIAZIONE SOCCORSO ROSA-AZZURRO ONLUS [con sede in Napoli, codice fiscale 04851611212] in persona del Rappresentante Nazionale signor AMMENDOLA Adriano [nato a Napoli l'1 luglio 1967] in proprio e per delega dell'"ASSOCIAZIONE NATI PER CRESCERE ONLUS":

NATI PER VIVERE ONLUS [con sede in Brescia, codice fiscale 03341200172], in persona del Rappresentante Nazionale signora DIFLORA Flora [nata a Brescia il 10 novembre 1948] in proprio e per delega dell'associazione "REMI' ASSOCIAZIONE ONLUS":

AMICI DELLA NEONATOLOGIA TRENTINA - ONLUS [con sede in Trento, codice fiscale 96009010222], in persona del Rappresentante Nazionale signora BERTUOL Katia [nata a Trento I'1 aprile 1968] in proprio e per delega dell'ASSOCIAZIONE GENITORI PICCOLI GIGANTI IN TIN-SIRACUSA;

Registrato a Padova il 19/06/2019 al n. 19885 S1T Euro 200,00 ASSOCIAZIONE PICCOLI PASSI ONLUS [con sede in Torino, codice fiscale 97609460015] in persona del signor FABRIS Claudio [nato a Parma il 15 luglio 1939];

CUCCIOLO - ASSOCIAZIONE IN BOLOGNA DEI GENITORI DEI BAMBINI NATI PRETERMINE [con sede in Bologna, codice fiscale 04259040378] in persona del Rappresentante Nazionale signora CAPOSSELA Cecilia [nata a Benevento il 27 marzo 1980] in proprio e per delega dell'"ASSOCIAZIONE PISANA AMICI DEL NEONATO";

NATI PRIMA [con sede in Ferrara, 93077690381] in persona del Rappresentante Nazionale signora MASSARENTI Marika [nata a Portomaggiore (FE) il 3 marzo 1975] in proprio e per delega dell'associazione "PREMATURAMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE";

<u>LA PRIMA COCCOLA</u> [con sede in Rimini, codice fiscale 91151920401] in persona del Rappresentante Nazionale signor PAOLO Palazzi [nato a Rimini il 4 aprile 1974], in proprio e per delega DELL"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA":

ASSOCIAZIONE PULCINO [con sede in Albignasego (PD), codice fiscale 027008120282 in persona del Rappresentante Nazionale signora BRUSCAGNIN Martina [nata a Venezia l'11 febbraio 1970] in proprio e per delega dell'associazione "CUCCIOLO ONLUS AMICI DELLA NEONATOLOGIA LUCANA";

<u>COLIBRI'</u> [con sede in Parma, codice fiscale 92113690348], in persona del Rappresentante Nazionale signora THEY Daniela [nata a Parma il 7 maggio 1967] in proprio e per delega dell'ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI PREMATURI IL BRUCO ONLUS;

<u>UNA CAREZZA PER CRESCERE ONLUS</u> [con sede in Mestre (VE), codice fiscale 90159130278], in persona del Rappresentante Nazionale signor SCALETTARIS Stefano [nato a Portogruaro (VE) il 30 novembre 1970] in proprio e per delega dell'associazione MANO NELLA MANO;

<u>IO ARRIVO PRIMA ONLUS</u> [con sede in Alessandria, codice fiscale 96052660063] in persona del Rappresentante Nazionale signora VERONESE Katia [nata ad Asti il 13 agosto 1970] in proprio e per delega dell'associazione "BUCANEVE";

POLLICINO ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DELLA NEONATOLOGIA [con sede in Modena, codice fiscale 94037510362] in persona del Rappresentante Nazionale signor FERRARI Fabrizio [nato a Modena il 9 giugno 1948], in proprio e per delega dell'associazione "DELFINI E NEONATI - A. DE CATALDO ONLUS";

PICCINO PICCIO' ASSOCIAZIONE GENITORI NEONATI A RISCHIO ONLUS [con sede in Firenze, codice fiscale 94065350483] in persona del Rappresentante Nazionale signora CECCATELLI Monica [nata a Prato l'11 maggio 1963] in proprio e per delega dell'associazione "GOCCIA DOPO GOCCIA";

- che dell'Organo Amministrativo è presente essa comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, ed i signori CECCATELLI Monica, quale Vice Presidente, DIFLORA Flora e THEY Daniela, quali Consiglieri; mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Presa la parola il Presidente, avendo preliminarmente verificato il quorum costitutivo della presente associazione ai sensi dell'articolo 9) del vigente statuto, espone le ragioni che consigliano di modificare lo statuto associativo al fine di adeguarlo alle normative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare, tra l'altro di:

- 1 modificare il nome dell'associazione dall'attuale in "VIVERE Coordinamento nazionale associazione per la neonatologia ETS";
- 2 trasferire la sede dell'associazione dall'attuale in Firenze, presso il Centro II Baobab, via Edmondo De Amicis n. 99/A;
- 3 prevedere che l'associazione sia disciplinata ed agirà nel rispetto del Codice del Terzo Settore, del codice civile e delle altre normative nazionali e regionali che regolano i diversi settori di attività;
- 4 modificare le finalità al fine di ricondurle alla definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- 5 introdurre l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017;
- 6 introdurre delle norme transitorie, che regoleranno la vita dell'associazione, in attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore;
- 7 apportare una serie di modifiche meramente formali e di stile.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente, verificato il quorum deliberativo di cui all'articolo 9) del vigente statuto associativo

DELIBERA

- di modificare lo statuto associativo al fine di adeguarlo alle normative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare, tra l'altro di:
- 1 modificare il nome dell'associazione dall'attuale in "VIVERE Coordinamento nazionale associazione per la neonatologia ETS";
- 2 trasferire la sede dell'associazione dall'attuale in Firenze, presso il Centro II Baobab, via Edmondo De Amicis n. 99/A;
- 3 prevedere che l'associazione sia disciplinata ed agirà nel rispetto del Codice del Terzo Settore, del codice civile e delle altre normative nazionali e regionali che regolano i diversi settori di attività;
- 4 modificare le finalità al fine di ricondurle alla definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- 5 introdurre l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017;
- 6 introdurre delle norme transitorie, che regoleranno la vita dell'associazione, in attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore;
- 7 apportare una serie di modifiche meramente formali e di stile;
- di approvare il nuovo testo di statuto associativo, modificato in seguito alle delibere sopra intervenute, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di delegare al Presidente, signora BRUSCAGNIN Martina, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile, per l'attuazione delle delibere e per le formalità necessarie con facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto, tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle

competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12,47 (ore dodici e minuti quarantasette).

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

La relativa fattura sarà emessa in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

La comparente, in presenza dell'assemblea, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

La comparente, per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

la comparente mi richiede di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:

vivere@annacrippa.it

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12,58 (ore dodici e minuti cinquantotto).

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, occupa un foglio per pagine tre e fin qui della presente quarta.

Firmato: Martina BRUSCAGNIN

MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)



Allegato "A" al n. 29.272 di Raccolta FOGLIO DI PRESENZA

Dell'assemblea in data dodici giugno duemiladiciannove dell'Associazione "VIVERE - Coordinamento nazionale associazione per la neonatologia"

BRUSCAGNIN Martina

AMMENDOLA Adriano

DIFLORA_Flora

BERTUOL Katia

FABRIS Claudio

CAPOSSELA Cecilia FOOLY Glanes

MASSARENTI Marika

Marka Messer

PALĄZZI Paolo

THEY Daniela

TO THE DISTRICT OF THE PARTY OF

Morto Bruen

SCALETTARIS Stefano

Mile Mellin

VERONESE Katia

poher Purple

FERRARI Fabrizio

CECCATELLI Monica

Moure Coesdeec:




Allegato "B" al n. 29.272 di Raccolta
STATUTO
Art. 1
Costituzione
E' corrente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, l'Associazione di volontariato denominata "VIVERE - Coordinamento nazionale associazioni per la neonatologia ETS".
modernia por la modificación de la constanción d
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione ha il seguente emblema grafico: "la mano di un adulto che avvolge un bambino appena nato".
L'Associazione ha sede in Firenze presso il Centro II Baobab, Via Edmondo
De Amicis 99/A, ed opera sull'intero territorio nazionale.
Art. 2
Disciplina
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito indicato lo
"Statuto") ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore, del codice
civile e delle alter normative nazionali e regionali che regolano i diversi
settori di attività.
Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento,
vincolando gli aderenti all'associazione alla sua osservanza.
Art. 3
Finalità e attività
L'Associazione, operante nel settore socio-sanitario, non ha scopo di lucro e si prefigge, in via esclusiva o principale, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine l'Associazione svolge le seguenti attività:
seguenti attività: - favorire l'interscambio culturale e la solidarietà tra le associazioni che operano nel settore dell'assistenza perinatale e neonatale a livello nazionale ed internazionale, favorendo la costituzione di nuove associazioni;
- promuovere iniziative specifiche a sostegno delle famiglie dei neonati a rischio e delle gravidanze a rischio;
a termine con patologie;
- promuovere le iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza delle donne in
gravidanza e ai neonati;
- promuovere la ricerca scientifica, la cultura e la formazione professionale
anche in collaborazione con I centri universitari per le attività svolte
dall'associazione a favore dei bambini nati pretermine e/o a termine con
patologie nel campo della medicina perinatale e neonatale nazionale ed
internazionale attraverso strumenti, iniziative e pubblicazioni di periodici a
livello nazionale ed internazionale.
Le attività sopra descritte sono pertanto tutte riconducibili nella definizione
di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 con particolare riferimento alle lettere c) e i).
L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle suddette,
purchè secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo i criteri e i limiti
definiti dalla legge. Alla definizione delle attività diverse provvede il
Consiglio Direttivo Nazionale

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico.
L'Associazione non distribuisce, neppure indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Individual del rapporte desconative.
Soci
Possono aderire all'Associazione le singole associazioni senza scopo di lucro formalmente costituite e i coordinamenti regionali e nazionali, iscritti o no ai registri di volontariato.
Per essere ammessi, gli organismi indicati devono presentare domanda
scritta, indicando denominazione, sede, legale rappresentante, allegando
copia dello statuto e dichiarando di condividere le finalità riportate dall'art. 3 del presente Statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, così meglio definito nel successivo
art. 10 del presente Statuto, (di seguito indicato il "Consiglio Direttivo
Nazionale" e/o C.D.N.) deliberare sull'accettazione o meno della domanda
di adesione, così come il versamento della quota di adesione e di quella
annuale, impregiudicato quanto sancito al successivo art. 5.
L'ammissione dei richiedenti (di seguito indicati gli "Associato/i") sarà
formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione
dell'Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il "Libro degli
Associati"), dove verrà indicato altresì il rispettivo Rappresentante
Nazionale, così meglio definito nel successivo art. 7 del presente Statuto,
con i relativi recapiti di riferimento.
L'associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e le
modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto in assemblea.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci e consultare i libri associative con le modalità stabilite
preventivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale
Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Art. 5

Quota associativa
Salvo quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, entro il 30
aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli Associati sono
tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal
Consiglio Direttivo Nazionale e diventerà esecutiva dopo la ratifica
dell'Assemblea.
La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è
intrasmissibile Art. 6
Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta
dell'Associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò
comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della
comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.
La esclusione può avvenire per:
- morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità della quota associativa;
- inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'associazione
I provvedimenti di esclusione sono proposti dal Consiglio Direttivo
Nazionale all'approvazione dell'Assemblea di cui verrà inviata pronta
•
comunicazione tramite raccomandata R.R. all'Associato escluso.
Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la
stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della
comunicazione sopra citata.
Resta inteso altresì che gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono
stati esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul
patrimonio dell'Associazione, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del
Codice Civile e dovranno versare il saldo dell'annualità in corso.
Art. 7
Rappresentanti Nazionali
I rappresentanti degli Associati saranno nominati dalla rispettiva
associazione di appartenenza e verranno indicati così come i relativi
recapiti di riferimento al momento dell'Iscrizione nel Libro degli Associati, in
conformità a quanto riportato nel precedente art. 4 del presente Statuto (di
seguito indicati i "Rappresentanti Nazionali e/o Rappresentanti")
Resta inteso altresì che nell'impossibilità di partecipazione del
Rappresentante Nazionale, quest'ultimo potrà delegare i poteri di
rappresentanza, con comunicazione scritta, ad un membro degli Associati o
di altro membro appartenente a qualsiasi altro organo sociale di cui al
successivo art. 8, tenendo tuttavia presente che il delegato non potrà
rappresentare più di un Rappresentante.
I Rappresentanti devono avere la maggiore età.
Le prestazioni dei Rappresentanti sono a titolo gratuito.
Art. 8
Organi Sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;

- l'Organo di controllo nei casi espressamente previsti dall'articolo 30 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o, in assenza di questi, qualora
l'Associazione ritenga opportuno costituirlo.
L'associazione tiene i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo anche
occasionale, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del
Consiglio Direttivo Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Nazionale, tenuto a cura dello stesso organo;di controllo, tenuto
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto
a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Art. 9
Assemblea dei Rappresentanti
Competenze. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti Nazionali dei
vari Associati in regola con il versamento della quota associativa (qui di
seguito indicata la "Assemblea").
Compete all'Assemblea:
a) in sede ordinaria:
- deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo
Nazionale;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo,
predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- discutere e approvare il bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga
i requisiti di legge o decida spontaneamente di redigerlo;
- procedere alla nomina di tutte le cariche sociali e, quando previsto, del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione
riservati alia sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;
b) in sede straordinaria:
- discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello
Statuto vigente;
- l'approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione con le formalità statutarie previste.
Funzionamento. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa
le veci, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'esame e
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale,
1 '''
dadioid 17.0000/m=ioit
Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata
dall'Organo di controllo o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro
30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta



I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di
dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo Nazionale
procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro
designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato
nominato il suo predecessore.
Competenze. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
In particolare al Consiglio Direttivo Nazionale compete:
- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione;
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;
- determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- predisporre delibere relative all'esclusione degli Associati da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione degli Associati;
- controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, con la
relazione economica, all'Assemblea;
- predispone il bilancio sociale, qualora l'Associazione raggiunga i requisiti
di legge o decida spontaneamente di redigerlo, da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali,
regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo
scientifico e medico-assistenziale;
- predisporre l'istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il
iavoro del Presidente;
- deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio,
compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni
destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico.
Funzionamento II Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce per deliberare in
ordine al bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale, entro il 30
(trenta) giugno di ogni anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei
Consiglieri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo
Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente.
La convocazione è fatta con comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni
prima della riunione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i propri
membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo
verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando vi
intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio possono essere inviati a partecipare, con parere
consultivo, oltre al Rappresentante del Comitato Scientifico, qualsiasi altro
membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale
senza diritto di voto. E' causa di decadenza automatica di ciascun membro
del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assenza ingiustificata che si protragga
per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.
Art. 11
Presidente e altri incarichi sociali
Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale,
dura in carica tre anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale e riveste altresì la carica di Presidente dell'Associazione.
Compiti del Presidente sono:
- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in
giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Rappresentanti Nazionali degli
associati e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- sovrintendere alla conservazione e alla amministrazione del patrimonio
dell'Associazione;
- firmare gli atti e i contratti sociali nonché effettuare le operazioni di
versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo
delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.
3
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni
sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti
formali dell'Associazione.
Il Segretario, in particolare:
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle Assemblee dei Rappresentanti e quelli delle riunioni
del Consiglio Direttivo Nazionale;
- tiene il Registro dei volontari,
Il Tesoriere, in particolare:
- compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo schema di bilancio preventivo
e consuntivo.
Art. 12
Organo di controllo e revisione legale dei conti
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del
Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,
art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gualora

applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può
esercitare inoître, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei
conti. In tai caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il
bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i
requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei
conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro Art. 13
Art. 13
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione, i cui
membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è presieduto
da un proprio presidente, nominato dai membri del Comitato Scientifico
stesso. I membri del Comitato Scientifico nomineranno altresì il
Rappresentante del Comitato Scientifico che presiederà alle riunione
indette dal Consiglio Direttivo Nazionale
Fermo quanto sopra esposto il Consiglio Direttivo Nazionale, in qualsiasi
momento, si potrà avvalere di qualsiasi membro del Comitato Scientifico, in
base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alla particolare
materia e/o problematica da trattare Art. 14
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche assunte in seno all'associazione sono gratuite. Tutti i
membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ivi incluso il Presidente, saranno
assicurati, a spese dell'associazione, contro eventuali danni conseguenti al
proprio operato nell'ambito dell'Associazione, con massimale più elevato
per l'attività svolta dal Presidente.
Resta inteso altresì che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri
del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato Scientifico e da qualsiasi
altro comitato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro I limiti e le
modalità consentite dalla legge.
E' possibile il rimborso delle spese al socio che agisce per conto
dell'associazione solo per le spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite tramite apposite regolamento approvato dall'Assemblea.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario
Art. 15
Bilancio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno

raggiunga i requisiti di legge o decida spontaneamente di redigerlo, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di
giustificato motivo, entro il 30 giugno.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle seguenti voci:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
- eccedenze di bilancio.
Le entrate destinate alla gestione ordinaria sono costituite da:
- quote associative degli Associati;
- erogazioni liberali di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi
internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta entro I limiti e
con le modalità che la legge prevede per gli enti del terzo settore.
Art. 16
Destinazione degli avanzi di gestione e del patrimonio
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore.
E' obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.
T 77 = 1 -
Scioglimento
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10,
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. —————————————————————————————————
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. —————————————————————————————————
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con le maggioranze qualificate indicate all'articolo 10, ultimo comma, del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. —————————————————————————————————

di cui all'art. 10, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività
direttamente connesse ai settori di attività;b) continua ad utilizzare la denominazione di "Associazione Vivere Onlus"
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A
decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997
(se prevista retribuzione);d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del
Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamare
le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal Codice del terzo settore.
Firmato: Martina BRUSCAGNIN
MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)